



## **Iniziativa dei cittadini europei: testo della proposta registrata presso la Commissione Europea**

### **Titolo**

Siamo un'Europa che accoglie, lasciateci aiutare!

### **La nostra campagna:**

I governi nazionali stanno incontrando grandi difficoltà nella gestione dei flussi migratori. Molti di noi vogliono rendersi utili perché hanno a cuore quanti hanno bisogno d'aiuto. Milioni di persone si sono messe all'opera per dare una mano. Ora vogliamo essere ascoltati. Chiediamo un'Europa che accoglie! E chiediamo alla Commissione Europea di agire.

### **I nostri obiettivi:**

1. I cittadini di tutta Europa vogliono supportare i rifugiati con programmi di *sponsorship* e offrire loro una casa sicura e una nuova vita. Vogliamo che la Commissione offra un sostegno diretto a gruppi locali e associazioni che aiutano i rifugiati beneficiari di un visto d'ingresso.
2. Nessuno dovrebbe essere perseguito o multato per aver offerto aiuto, assistenza o un rifugio a scopo umanitario. Vogliamo che la Commissione fermi quei governi che stanno criminalizzando i volontari.
3. Ogni individuo deve avere pieno accesso alla giustizia. Vogliamo che la Commissione garantisca procedure e norme più efficaci per difendere tutte le vittime di sfruttamento sul lavoro e delle reti criminali in tutta Europa e tutte le persone che hanno subito violazioni dei diritti umani alle nostre frontiere.

Base giuridica: Articoli 77(2)(d), 78(2) e 79(2), (4) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

## Scheda allegata al testo

### 1. *Programmi di sponsorship privata per i rifugiati.*

Ai sensi degli Articoli 78(2) e 79(2)(a) e (4) del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), l'UE deve sviluppare una politica comune in materia di asilo guidata dal principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri.

Molti rifugiati fuggono dalla guerra; altre persone fuggono perché perseguitate a causa delle loro convinzioni personali. In tutto il mondo sono in aumento gli attacchi contro ospedali, operatori umanitari, scrittori, giornalisti, ambientalisti e attivisti per la democrazia. Nel 2018, le Nazioni Unite hanno chiesto ai paesi più ricchi del mondo di dimostrare la loro solidarietà mettendo a disposizione in tempi brevi delle quote per il reinsediamento di 1,2 milioni di profughi, tra uomini, donne e bambini. Tuttavia, solo l'1% dei rifugiati nel mondo ha la possibilità di essere reinsediato.

Durante il suo discorso sullo Stato dell'Unione del 2017, il Presidente della Commissione Europea Jean-Claude Juncker ha dichiarato: “L'Europa è e deve rimanere il continente della solidarietà dove possono trovare rifugio coloro che fuggono dalle persecuzioni. [...] La migrazione irregolare si fermerà solo se si aprirà un'alternativa reale ai viaggi rischiosi”.

Molti cittadini, dando loro la possibilità, sono disposti ad accogliere molti più rifugiati di quanto vogliano far credere i governi. Se si tiene conto del numero di famiglie, professionisti, gruppi religiosi, associazioni giovanili, autorità locali, università, medici, aziende private, sindacati, giornalisti, istituzioni culturali e difensori dei diritti umani disposti a fare da sponsor a un rifugiato, se ne comprende l'enorme potenziale. L'invito della Commissione all'Ufficio Europeo di Sostegno per l'Asilo (EASO) di coordinare un progetto pilota sulla sponsorizzazione privata è un passo avanti ma non è sufficiente a rispondere alla domanda esistente. Il finanziamento per il reinsediamento nell'ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) è rivolto esclusivamente ai governi degli Stati membri, i quali non hanno procedure e standard chiari in merito alla *sponsorship* privata<sup>1</sup>. In questo modo, la *sponsorship* privata non contribuirebbe a un aumento dei posti messi a disposizione dal *resettlement*, come invece sarebbe auspicabile.

Sebbene i fondi FAMI siano lo strumento comunitario principale di finanziamento per sostenere l'accoglienza e l'integrazione, le autorità locali e gli attori non statali incontrano molti ostacoli ad accedere a tali finanziamenti. Il fondo FAMI sarà a breve sottoposto a una revisione intermedia e a un'ulteriore revisione dopo il 2020.

La società civile, i cittadini europei volontari e le associazioni dovrebbero avere la possibilità di fare da sponsor per un certo numero di rifugiati, in aggiunta ai programmi di reinsediamento, e consentire così di arrivare in modo legale e sicuro nel paese di destinazione e di essere realmente inclusi nelle comunità locali.

---

1 <http://resettlement.eu/sites/icmc.ttp.eu/files/ERN%2B%20ICMC%20Conference%20Report.pdf>

Invitiamo la Commissione Europea a modificare il Regolamento (UE) N. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e includervi:

- Una nuova linea di finanziamento FAMI destinata ai programmi di *sponsorship* privata, con l'aggiunta di 10.000 euro per ogni rifugiato che accede al programma, a supporto delle attività di formazione dei gruppi locali o delle associazioni che decidono di fare da sponsor. Una volta che le autorità dello Stato Membro avranno approvato lo sponsor e il rifugiato, le risorse saranno assegnate a livello Ue e saranno gestite attraverso azioni dell'Unione o destinate ai programmi nazionali degli Stati Membri.
- Una definizione di *sponsorship* privata che soddisfi i requisiti per ottenere i finanziamenti FAMI. La *sponsorship* è un percorso sicuro e legale destinato a rifugiati, in aggiunta alle quote di reinsediamento definite dal governo. I beneficiari, ai quali viene rilasciato un visto d'ingresso nazionale, sono sostenuti da sponsor privati (come ad esempio la società civile e le organizzazioni di volontariato). Questi ultimi, oltre a seguire il processo di inclusione, assicurano ai rifugiati una sistemazione, vitto e alloggio per uno/due anni. Per i beneficiari valgono le stesse regole riguardo a status, diritti, servizi, previste per i rifugiati dalla normativa nazionale e dell'Unione Europea. Devono inoltre essere approvate procedure nazionali chiare per il controllo, la formazione e il supporto degli sponsor in modo tale da poter soddisfare gli standard di qualità previsti per l'accoglienza e l'integrazione.

Quadro giuridico: Articoli 78(2) e 79(2)(a) & (4) del TFUE

Strumento: Modifica del Regolamento (UE) n. 516/2014

## 2. *Aiuto umanitario non perseguibile*

Ai sensi degli Articoli 67(3) e 79(2)(c) del TFUE il Consiglio adotta "misure di prevenzione e di lotta alla criminalità" e "misure relative all'immigrazione e al soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone irregolari".

Il 30 marzo 2017 la Commissione europea ha pubblicato il documento di lavoro di valutazione REFIT<sup>2</sup> riguardante il quadro giuridico dell'UE contro il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali. Le pene variano notevolmente all'interno dell'Ue - da uno fino a 14 anni - e la mancanza di chiarezza del quadro giuridico ha fatto sì che alcune organizzazioni della società civile che forniscono assistenza umanitaria a migranti privi di documenti temano o siano già state soggette a sanzioni, intimidazioni o tagli ai finanziamenti. La Commissione riferisce che la maggioranza delle parti interessate, comprese le organizzazioni della società civile, si è espressa a favore di una revisione della Direttiva per garantire che l'assistenza umanitaria non sia mai considerata un reato punibile. Le parti interessate sono critiche nei confronti della normativa, in particolare a causa del suo effetto deterrente e dell'incertezza giuridica che determina per quanti

---

2 Consiglio dell'Unione Europea (2017). Documento di lavoro della valutazione REFIT riguardante il quadro giuridico dell'UE contro il favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali (Direttiva 2002/90/CE e Decisione quadro del Consiglio 2002/946/GAI).

forniscono tali servizi. La Commissione nel documento di valutazione ha purtroppo concluso che non vi erano dati sufficienti per dimostrare che si trattasse di un problema diffuso.

Vogliamo quindi mettere in discussione la decisione della Commissione nella sua valutazione REFIT di non proporre una revisione del pacchetto normativo sul favoreggiamento. Dalla chiusura della REFIT sono emersi numerosi nuovi casi che dimostrano che i volontari della società civile sono ancora presi di mira poiché forniscono aiuti umanitari e servizi di prima assistenza. Uno studio del Parlamento Europeo del 2016 propone di riformare la Direttiva dell'UE sul favoreggiamento in linea con le norme in materia di diritti umani delle Nazioni Unite, garantendo una deroga obbligatoria per scopi umanitari.

I cittadini europei dovrebbero essere in grado di offrire aiuti umanitari e servizi a tutte le persone bisognose, indipendentemente dal loro status, senza timore di sanzioni o azioni penali. Vogliamo che la Commissione Europea modifichi l'attuale Direttiva dell'UE sul favoreggiamento (2002/90 /CE) al fine di includere:

- Una modifica dell'Articolo 1(2) della direttiva dell'UE sul favoreggiamento (2002/90/CE) per impedire agli Stati membri di imporre sanzioni a privati cittadini o ONG che forniscono assistenza umanitaria senza scopo di lucro a coloro che ne hanno bisogno.
- Una modifica dell'Articolo 1(1) della direttiva dell'UE sul favoreggiamento (2002/90/CE) per specificare che vanno perseguiti esclusivamente la produzione, l'acquisizione, la messa a disposizione e il possesso di documenti falsi, a fini di lucro, e non semplici atti di assistenza che implicino un guadagno finanziario, anche ad opera di chi fornisce beni e servizi rivolti a un'utenza più generale (ad esempio fornitori di servizi professionali, affittuari, negozianti e case rifugio per vittime di violenza domestica).
- Un nuovo articolo che richieda all'UE di dotare gli Stati membri di linee guida per garantire che nessuno che fornisca aiuto umanitario sia obbligato a denunciare i migranti privi di documenti ai quali fornisce assistenza (ad esempio chi fornisce un riparo di emergenza, cibo, assistenza sanitaria e altre prime necessità).

Quadro giuridico: 79(2)(c) TFUE.

Strumento: Modifica della Direttiva UE sul favoreggiamento (2002/90/EC)

### ***3. Sostegno alle vittime per avere giustizia e combattere lo sfruttamento sul lavoro e le violazioni dei diritti umani***

Ai sensi dell'Articolo 79(2) del TFUE, le istituzioni europee possono adottare misure relative alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi; l'Unione europea, ai sensi dell'articolo 77(2)(d) del TFUE, "deve sviluppare un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne".



L'Unione europea ha istituito un quadro giuridico che affronta aspetti della migrazione legale, del lavoro sommerso, dei diritti delle vittime e della gestione comune delle frontiere, comprese disposizioni specifiche sui diritti dei migranti coinvolti. La Commissione Europea sta inoltre conducendo una valutazione dell'attuale legislazione dell'UE in materia di migrazione regolare, che si concluderà nei primi mesi del 2018. La Commissione ha ora bisogno di strumenti per garantire una implementazione efficace del quadro giuridico negli Stati membri attraverso meccanismi efficaci di monitoraggio, reclamo e ricorso. L'attenzione per il rispetto dei diritti sociali e del lavoro e per le misure di protezione sociale è in linea con il nuovo pilastro sociale dell'Unione Europea e con la proposta di istituire l'Autorità Europea del Lavoro.

La maggior parte dei migranti vittime di sfruttamento sul lavoro, traffico di esseri umani, crimini o violazioni dei diritti umani non presenta denunce o non ottiene giustizia perché i meccanismi di reclamo richiesti dalla legislazione dell'UE non sono efficaci e il sostegno da parte di associazioni o persone terze non è sufficiente. I problemi principali riguardano il rischio che corrono le vittime di essere arrestate, detenute e rimpatriate a causa della loro condizione irregolare e/o durante la procedura; la difficoltà nel poter fornire delle prove e ricevere effettivamente un risarcimento; la mancanza di assistenza legale; la mancanza di risorse per mettere in atto sistemi di monitoraggio e rafforzare i meccanismi esistenti. Servono delle linee guida sulle misure necessarie per affrontare queste sfide e garantire che tutte le vittime, indipendentemente dal loro status giuridico, siano in grado di far rispettare i loro diritti e accedere alla giustizia.

Quando i meccanismi di reclamo e risarcimento non funzionano per un segmento specifico della società, si minano le basi della giustizia, dello stato di diritto e delle norme sociali e del lavoro per tutti. I cittadini europei vogliono e hanno bisogno di sistemi che proteggano tutte le persone, indipendentemente dal loro status, e consentano loro di avere giustizia quando sono vittime di lavoro forzato, reti criminali, tratta e violazioni dei diritti umani. Vogliamo che la Commissione Europea si impegni a:

- Introdurre in tutti gli Stati membri meccanismi che permettano alle vittime di presentare ricorsi e sporgere denunce alla polizia in modo sicuro, dando piena attuazione a quanto previsto normativa UE in materia, e cioè dalle direttive 2009/52/CE (sulle norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare), 2012/29/UE (sulle norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di crimini), 2011/36/UE (sulla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime) e 2004/81/CE del Consiglio/CE (riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti), nonché dalla legislazioni nazionali. Inoltre occorre elaborare linee guida sulla necessità di introdurre altre misure, compresa una netta separazione tra poteri e competenze degli ispettori del lavoro, delle autorità che vigilano sull'applicazione della legge in materia di immigrazione, e fornire alla polizia indicazioni chiare affinché si garantisca alle vittime e ai testimoni di reati di sporgere denuncia in modo sicuro e avviare procedimenti giudiziari senza che ci siano ripercussioni sulla loro status giuridico. Ciò dovrebbe includere anche la possibilità di fornire alla vittima un permesso di soggiorno valido almeno per la durata del procedimento, con la possibilità di estenderlo e cambiarne la tipologia.

- Implementare pienamente un meccanismo di denuncia trasparente ed efficace nell'ambito dell'attività dell'Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera (FRONTEX) a disposizione delle vittime e di soggetti terzi intervenienti. Il meccanismo istituito dall'Agenzia e la relazione annuale devono tener conto delle presunte violazioni dei diritti fondamentali da parte della stessa FRONTEX, delle guardie di frontiera e della guardia costiera dei singoli Stati membri e dei paesi terzi che ricevono sostegno dall'UE o dagli Stati membri. Tuttavia, qualora non sia garantito un meccanismo adeguato per la gestione dei ricorsi e delle denunce, la Commissione Europea deve sospendere il supporto finanziario e tecnico rivolto all'Agenzia, allo Stato membro o al paese terzo coinvolto.
- Produrre una relazione annuale dei dati disaggregati a livello dell'UE sull'efficacia dei meccanismi di ricorso: numero e tipologie di reclami presentati e numero/tipo/ammontare delle sanzioni imposte ed eventuali conseguenze per il ricorrente (ad esempio indennità, status, rimpatrio volontario, espulsione, ecc.)
- Mettere mano, a seguito della procedura REFIT, a una nuova legislazione per colmare le lacune nel quadro giuridico dell'UE sulla migrazione legale, per regolamentare i settori che non riguardano i lavoratori altamente qualificati e per garantire parità di trattamento ai lavoratori al fine di evitare sfruttamento.

Quadro giuridico: Articoli 77(2)(d) e 79(2)(c) TFUE

Strumento: Orientamento e sostegno per la corretta applicazione dell'articolo 72 del Regolamento della Guardia Costiera e di Frontiera Europea (2016/1624) e delle pertinenti direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/52/CE (sulle norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare), 2012/29 / UE (sulle norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato), 2011/36 / UE (concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime) e direttiva 2004 / 81 / CE (riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti).